

Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale

1. La Cassa Edile della Provincia di Perugia rimborserà con bonifico bancario alle imprese edili in regola con gli adempimenti e il versamento di contributi e accantonamenti, le somme che le stesse abbiano corrisposto ai propri dipendenti in malattia ovvero in infortunio in conformità con le disposizioni del contratto collettivo che regolano il trattamento economico di malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale (riferimenti: artt. 26 e 27 e allegati D ed E del CCNL Edilizia Industria).

Pertanto, non sarà riconosciuto alcun rimborso nei confronti delle imprese edili che siano morose nel versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo in favore della Cassa Edile della Provincia di Perugia.

2. L'erogazione del rimborso è subordinata e condizionata al rispetto di tutti i seguenti adempimenti da parte dell'impresa edile:

- Indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile, da considerarsi eseguita pienamente solo con l'avvenuta corresponsione dei dovuti pagamenti, fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce l'evento (tale termine si riferisce esclusivamente al presente Regolamento per rimborso malattia/infortunio, restano fermi i termini di presentazione del MUT al giorno 20 e di pagamento al giorno 25 del mese successivo a quello di paga);

- Unitamente con il MUT ed entro il medesimo termine perentorio di cui al capoverso precedente, l'impresa edile dovrà altresì trasmettere alla CASSA EDILE:

o Copie della certificazione medica - relativa al dipendente - a copertura dell'intero periodo dichiarato.

o Copie delle buste paga consegnate al lavoratore interessato e dei relativi bonifici di pagamento.

o Per le sole fattispecie d'infortunio o malattia professionale, copia della denuncia d'infortunio presentata all'INAIL.

o Copie riguardanti le denunce dei lavoratori che, nei tre mesi precedenti l'evento, siano stati dichiarati presso altra Cassa Edile.

Pertanto, in caso di mancata trasmissione della denuncia mensile ovvero in caso di mancata trasmissione della documentazione nei modi di cui sopra entro il citato termine perentorio la Cassa Edile della provincia di Perugia non riconoscerà alcun rimborso.

3. Il rimborso della Cassa Edile è limitato esclusivamente al solo trattamento economico accessorio che l'impresa versa direttamente al lavoratore quale integrazione della quota INPS (in caso di malattia) o INAIL (in caso di malattia o infortunio professionale), restando a esclusivo carico dell'impresa gli oneri previdenziali e fiscali che quindi non potranno essere oggetto di rimborso.

4. La liquidazione del rimborso avverrà a cadenza semestrale e quindi dopo sei mesi dalla presentazione della Denuncia mensile cui si riferisce l'evento - nei modi e termini indicati al precedente paragrafo 2 - mediante accredito del correlativo importo calcolato.

5. La Cassa Edile si riserva, entro un anno dalla liquidazione, di richiedere la documentazione in originale (busta paga riferita al mese dell'evento; bonifico di pagamento; certificato medico a copertura dell'intero periodo denunciato) ed eseguire le verifiche pertinenti - anche mediante coinvolgimento di altri Enti e controlli incrociati - su un campione d'impresе, a conferma dei dati dichiarati e/o forniti.

6. Il rimborso è riconosciuto fino a esaurimento del periodo di conservazione del posto di lavoro - ovvero periodo di comports - che, in caso di malattia, è di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo e di 12 mesi (pari a 365 giorni di calendario) per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, periodo che è elevato a 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi per l'operaio che abbia anzianità superiore a 3 anni e mezzo. A tal fine si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo evento morboso, fatte salve certificazioni mediche che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi. In caso di ricaduta l'impresa ha diritto (ai fini del calcolo dei coefficienti) a considerare tali periodi come un unico evento senza interruzioni.

7. In caso di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale (le ore concernenti dovranno essere inserite negli appositi campi della denuncia MUT) le percentuali per ferie e gratifica natalizia che l'impresa deve conteggiare e accantonare per il lavoratore presso la Cassa Edile sulla retribuzione lorda sono le seguenti:

a) in caso di malattia la percentuale da accantonare corrisponde all'intera misura netta del 14,20%, sia per le giornate di carenza che per le ore di malattia;

b) in caso d'infortunio o malattia professionale la percentuale da accantonare corrisponde all'intera misura netta del 14,20% per il giorno dell'infortunio (è da considerarsi a tutti gli effetti giorno lavorabile) e per le tre giornate di carenza; dal 4° al 90° giorno la percentuale da accantonare è del 5,70% e dal 91° giorno in avanti la percentuale da accantonare è del 3,60%.

.